



Milano, 16 Ottobre 2025
CIRCOLARE 2025-131

OGGETTO: Legge 3 ottobre 2025, n. 147 di **conversione del DL 8 agosto 2025, n. 116**, recante "disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"

Si informa che, in data 8 Ottobre 2025, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 ottobre 2025 n. 147 di conversione del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante "**disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti**, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi".

Si segnalano le principali novità:

Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

► Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)

comma 19ter – viene confermata la sospensione dall'Albo autotrasporto per l'impresa che esercita attività di trasporto rifiuti senza l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e commette uno dei reati di cui al titolo VI del TUA

► Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

comma 1 - è reintrodotta la forma contravvenzionale dell'ammenda alternativa all'arresto

comma 4 - a condizione che si tratti di rifiuti non pericolosi e non vi sia danno per l'ambiente, è inserita la possibilità dell'applicazione di una ammenda alternativa all'arresto nei confronti del soggetto titolare di autorizzazione/iscrizione/comunicazione ambientale qualora non osservi le prescrizioni in esse contenute o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it
www.adqdemolitori.it

- Art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

comma 2bis – è confermata la sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi nel caso di rifiuti pericolosi nonché la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da 2 a 6 mesi in caso di rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi in caso di rifiuti pericolosi nell'ipotesi di omessa o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190;

comma 3 - invariata la riduzione delle sanzioni per le imprese che non occupano più di 15 dipendenti (microimprese)

comma 4 - introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 10.000 euro per trasporto senza FIR o con dati incompleti o inesatti. Reclusione da 1 a 3 anni nel caso di rifiuti pericolosi

- Art. 259bis (aggravante dell'attività d'impresa)

comma 1 - confermata l'aggravante dell'attività d'impresa ma eliminata l'automatica responsabilità del titolare dell'impresa per omessa vigilanza sugli autori materiali del delitto o di fatti comunque riconducibili all'impresa

- Art. 259ter (delitti colposi in materia di rifiuti)

È prevista la riduzione della pena (da un terzo a due terzi) se le violazioni di cui agli artt. 255bis, 255ter, 256 e 259 del Testo Unico dell'Ambiente (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, Abbandono di rifiuti pericolosi, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, Traffico illecito di rifiuti) sono commesse per colpa.

Introduzione dell'articolo 1 bis (modifiche al decreto 29/2014 RAEE)

Modificato l'art. 11 del decreto RAEE ove viene previsto che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso l'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

Introduzione dell'articolo 2 bis (misure urgenti per le pene accessorie)



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it

In caso di condanna definitiva per uno dei reati ambientali previsti dal codice penale, ossia l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) o le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), tali soggetti non possono, per un periodo da 1 a 5 anni, accedere a licenze/autorizzazioni/concessioni di acque pubbliche/iscrizione all'albo fornitori e appaltatori per le pubbliche amministrazioni/attestazioni di qualifica per eseguire lavori pubblici/contributi finanziamenti agevolati per lo svolgimento di attività imprenditoriali/iscrizioni e provvedimenti per attività imprenditoriali.

La Segreteria rimane a disposizione per fornire qualunque chiarimento.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it